

Informazioni sulla Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti gli strumenti finanziari degli OICR gestiti, ai sensi dell'art. 34 del Regolamento congiunto Banca d'Italia–Consob del 29/10/07 e dell'art. 37 del Regolamento delegato UE n. 231/2013, che integra la Direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi.

In conformità alle disposizioni del Regolamento congiunto Banca d'Italia–Consob del 29 ottobre 2007, così come modificato con successivi atti congiunti delle Autorità del 9/05/2012, in attuazione della Direttiva 2009/65/CE (“UCITS IV”) sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, e del 19/01/2015, in attuazione della Direttiva 2011/61/UE (“AIFMD”) sui gestori di fondi di investimento alternativi, all'art. 37 del Regolamento delegato UE n. 231/2013, nonché in attuazione del Protocollo di Autonomia adottato in data 24/06/2011, Aletti Gestielle SGR (“SGR”) ha adottato la propria “Strategia per l'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti” (“Strategia”), al fine di assicurare che tali diritti siano esercitati nell'esclusivo interesse dei partecipanti agli OICR medesimi.

Tale Strategia definisce:

- i criteri per l'individuazione delle situazioni rilevanti ai fini della decisione di esercitare i diritti inerenti agli strumenti azionari detenuti dagli OICR gestiti;
- le modalità del monitoraggio degli eventi societari connessi alle suddette situazioni rilevanti;
- le modalità di esercizio dei diritti;
- i principi e le regole di comportamento nell'esercizio dei diritti;
- le modalità per assicurare la documentabilità delle decisioni assunte in merito all'esercizio dei diritti, nonché la dovuta informativa ai partecipanti agli OICR.

La SGR ha inoltre aderito ai “Principi italiani di Stewardship per l'esercizio dei diritti amministrativi e di voto nelle società quotate” adottati da Assogestioni, ad ha in corso le attività organizzative interne finalizzate a dare attuazione a detti principi.

1. Criteri di identificazione delle situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio dei diritti di voto.

La SGR identifica preventivamente le situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti azionari detenuti dagli OICR gestiti.

A tal fine, la SGR adotta modalità differenti a seconda:

- del grado di capitalizzazione dell'emittente medesimo;
- dell'entità della partecipazione al capitale azionario dell'emittente avente diritto di voto.

In particolare, la SGR ha adottato il principio secondo cui sono situazioni rilevanti tutte quelle relative ad emittenti la cui percentuale complessiva di possesso del capitale azionario, da parte di tutti gli OICR gestiti, sia almeno pari ad una soglia di partecipazione, predefinita in relazione sia al diverso grado di capitalizzazione dell'emittente medesimo sia al mercato di negoziazione, distinguendo, secondo quest'ultimo aspetto, tra titoli inerenti al capitale di emittenti di diritto italiano quotato in un mercato regolamentato italiano e titoli di emittenti di diritto esteri, ovunque quotati.

Le situazioni rilevanti così identificate vengono, successivamente, valutate dalla SGR in merito all'opportunità di esercitare i diritti inerenti agli strumenti azionari detenuti dai portafogli gestiti, rispetto alla specifico evento aziendale (c.d. “evento rilevante”), sia di natura ordinaria che straordinaria.

2. Modalità di monitoraggio degli eventi societari connessi alle situazioni rilevanti.

In relazione alle situazioni rilevanti identificate sulla base dei criteri riportati al precedente paragrafo, la SGR valuta l'opportunità/necessità di esercitare i diritti inerenti agli strumenti finanziari detenuti dagli OICR gestiti con riferimento agli:

- atti di ordinaria amministrazione dell'emittente;
- atti di straordinaria amministrazione dell'emittente.

Con riferimento agli emittenti di diritto italiano i cui titoli sono ammessi a quotazione sul mercato regolamentato italiano, la SGR considera eventi rilevanti entrambe le suddette tipologie di atti.

Con riferimento agli emittenti di diritto estero quotati, la SGR, di norma, considera eventi rilevanti solo quelli di straordinaria amministrazione.

3. Modalità di esercizio dei diritti di voto in assemblea.

Ai fini dell'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari detenuti dagli OICR gestiti, la SGR valuta caso per caso, nell'esclusivo interesse di quest'ultimi, la modalità più efficace ed efficiente tra quelle di seguito elencate:

- partecipazione diretta di un proprio esponente all'Assemblea dell'emittente;
- conferimento di una delega specifica ad un soggetto terzo, a ciò incaricato, avendone espressamente definito preventivamente le proprie volontà circa l'esercizio del diritto ed i relativi margini di discrezionalità;
- voto per corrispondenza (*proxy voting*), ove ammesso dallo Statuto dell'emittente e dall'Ordinamento del rispettivo Paese di residenza.

4. Regole di comportamento nell'esercizio del diritto di voto.

Con riferimento alle situazioni ed agli eventi rilevanti identificati, così come sopra definiti, la SGR valuta l'opportunità di esercitare, nell'esclusivo interesse degli OICR gestiti, i diritti inerenti agli strumenti finanziari da questi detenuti.

Tale valutazione spetta al Consiglio di Amministrazione della SGR che tiene conto, tra l'altro:

- della significatività dell'evento rilevante rispetto al valore del patrimonio dell'emittente;
- della significatività degli effetti attesi, a seguito dell'evento rilevante, sul valore della partecipazione detenuta dagli OICR/portafogli gestiti;
- dell'eventuale effetto reputazionale sulla SGR medesima in conseguenza della decisione di non esercitare i diritti di voto.

In conformità alle sopracitate disposizioni normative, nonché alle raccomandazioni del Protocollo di Autonomia per la gestione dei conflitti d'interesse adottato dalla SGR, quest'ultima osserva il principio di esercitare i diritti di voto connessi alle attività che essa gestisce nell'esclusivo interesse degli OICR gestiti o dei loro partecipanti.

Inoltre, conformemente alle modifiche apportate al citato Protocollo con delibera del CdA del 26/06/2014, la SGR ha adottato il principio di esercitare, ove rilevante, il diritto di voto inerente alle azioni di pertinenza degli OICR gestiti emesse:

- dalla Capogruppo (controllante);
- da emittenti controllati dalla Capogruppo o ad altra società del Gruppo;
- da emittenti che siano società collegate alla Capogruppo o da quest'ultima o da altra società del Gruppo partecipate in misura rilevante;
- da emittenti in relazione ai quali la Capogruppo o altra società del Gruppo partecipino a patti parasociali ai sensi dell'art. 122 TUF.

In tali circostanze, la SGR sottopone ad accurata *due diligence* la proposta della Direzione Investimenti competente, evidenziando in particolare i profili di conflitto di interesse preventivamente individuati nella specifica operazione, nonché le argomentazioni sulla base delle quali l'esercizio del diritto di voto è effettuato nell'esclusivo interesse degli OICR gestiti e non confligge in alcun modo con detto interesse. Le attività di *due diligence* effettuate sono preventivamente sottoposte al parere del Comitato dei Consiglieri Indipendenti, che riporta le proprie valutazioni al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'esercizio del diritto di voto, nonché le modalità di esercizio del diritto, con il parere favorevole dei Consiglieri indipendenti.

Nel caso l'esercizio del diritto di voto riguardi un emittente, diverso da quelli sopraelencati, ricadente in una delle situazioni di conflitto di interesse identificate dalla SGR nella propria Politica aziendale per la gestione delle situazioni di conflitto d'interesse, il Consiglio di Amministrazione delibera sulle singole proposte presentate, sentito il parere del Comitato dei Consiglieri indipendenti.

Nel caso si manifesti la necessità di esercitare i diritti di voto su un determinato evento rilevante di una forma d'investimento collettivo oggetto di investimento da parte degli OICR gestiti, in relazione alla quale la SGR, il Banco Popolare, ovvero un'altra società controllata (o collegata) dal (al) Banco Popolare, possano avere interessi in conflitto con quelli degli OICR medesimi in ragione di rapporti d'affari, partecipativi o di altra natura (es., "parentela" o "stretti legami" dei rispettivi esponenti aziendali), la SGR si attiene, *mutatis mutandis*, al processo sopra definito con riferimento al diritto

di voto inerente alle azioni emesse dalla controllante Banco Popolare, ovvero da altra società controllata (o collegata) dal (al) Banco Popolare.

Infine, sempre in osservanza delle raccomandazioni del citato Protocollo, la SGR non può delegare a società del Gruppo o ad esponenti di queste l'esercizio del diritto di voto delle azioni di pertinenza degli OICR gestiti, salvo che si tratti di altra società di gestione. In ogni caso la SGR cura che l'esercizio del diritto di voto da parte del soggetto delegato si realizzi in conformità con l'interesse dei partecipanti agli OICR o dei suoi partecipanti.

5. Documentabilità delle decisioni ed informativa ai partecipanti agli OICR.

La SGR provvede a formalizzare e conservare apposita documentazione da cui risulti il processo decisionale seguito per l'esercizio del voto e di altre facoltà inerenti agli strumenti finanziari detenuti dagli OICR/portafogli gestiti e le ragioni delle decisioni adottate.

La SGR informa i partecipanti agli OICR delle decisioni assunte circa l'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari dagli stessi OICR detenuti e dei comportamenti tenuti nelle Assemblee degli emittenti, in relazione alla loro rilevanza, nell'ambito della relazione sulla gestione resa in occasione del rendiconto annuale dell'OICR.

La SGR informa periodicamente i titolari degli altri patrimoni gestiti, anche sulla base di deleghe ricevute, delle decisioni assunte circa l'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari dagli stessi detenuti, con le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.